



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati

dr.ssa	Daniela Galazzi	Presidente
dr.	Andrea Compagno	Giudice
dr.ssa	Giovanna Nozzetti	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5201/2025 del ruolo generale affari contenziosi civili

TRA

Parte_1, nato a Palermo il 10.1.1968 (C.F. **C.F._1**) e
Parte_2, nata a Palermo il 15.10.1973 (C.F. **C.F._2**),
rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonino D. Gullo ed Ester Stancanelli

ATTORI

E

Controparte_1 (P.I. **P.IVA_1**), in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto
Schimmenti e prof. Carlo Bavetta

CONVENUTA

OGGETTO: impugnativa di delibera assembleare

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto di citazione notificato il 16 aprile 2025, **Parte_1** e **Parte_2** hanno
proposto impugnazione avverso la delibera del 6 marzo 2025 con cui l'assemblea della
società **Controparte_1**, con il solo voto della socia **Parte_3**
affermatasi falsamente rappresentante comune della quota relitta dal defunto ing.
Persona_1 aveva nominato il nuovo Consiglio di amministrazione, denunciandone
l'invalidità in quanto assunta in violazione dei *quorum* deliberativo e costitutivo previsti
dalla legge e dallo statuto e chiedendone la sospensione, in via cautelare, ritenendosi
irrimediabilmente pregiudicati dall'illegittima esclusione dalla gestione della società.

A sostegno della domanda hanno dedotto che il genitore, ing. **Persona_1** aveva detenuto l'80% del capitale sociale ed aveva ricoperto la carica di amministratore unico fino alla morte, sopraggiunta il 13.9.2024; apertasi la successione testamentaria, i ricorrenti e la **Pt_3** nominati eredi universali, avevano accettato l'eredità con beneficio d'inventario ed erano divenuti comproprietari (indivisamente) della quota del capitale sociale appartenuta al *de cuius*, della restante quota del 20% era invece titolare in via esclusiva la **Pt_3**

Sebbene fosse nota ai condividenti la necessità di procedere alla designazione di un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2468 ultimo comma c.c. per l'esercizio dei diritti di partecipazione inerenti la quota medesima e sebbene tale adempimento fosse quindi prodromico alla celebrazione dell'assemblea per la nomina del nuovo organo gestorio, la **Pt_3** – pur avendo ricevuto regolarmente sin dal 25.2.2025 la pec con la quale le si comunicava lo spostamento al 7.3.2025 ore 9 della riunione originariamente fissata per il giorno 3.3.2025 per la nomina del rappresentante comune – si era ugualmente presentata nella mattina del 3.3.2025 presso la sede della società e, approfittando dell'assenza dei condividenti, aveva verbalizzato la propria presenza, preso atto del mancato raggiungimento della maggioranza richiesta dall'art. 1105 c.c. per le deliberazioni di ordinaria amministrazione e preannunciato che, *in coerenza con l'iscrizione camerale*, avrebbe espresso il voto nell'assemblea sociale convocata per la nomina dell'organo amministrativo.

Più precisamente, con comunicazione pervenuta a tutti i soci il 20.2.2025, il sindaco unico della società aveva convocato l'assemblea dei soci per la nomina dell'amministratore in prima adunanza per il 6.3.2025 alle ore 23,00 (orario di chiusura degli uffici) e in seconda convocazione per il giorno 7.3.2025 alle ore 10: la **Pt_3** si era presentata alle ore 23,00 del 6.3.2025 insieme al sindaco della società ed aveva affermato falsamente di intervenire in assemblea *quale titolare della quota del 20% del capitale sociale di A.S.A. srl agricola nonché quale rappresentante comune della quota relitta in proprietà ai coeredi dell'ing. Persona_1 come risulta dalla visura camerale aggiornata*, che era stata allegata al verbale senza alcuna verifica da parte del sindaco circa la sua veridicità.

Pertanto, con il solo voto della **Pt_3** in assenza di valido *quorum* in mancanza del legittimo rappresentante della quota dell'80% caduta in successione, l'assemblea aveva deliberato la nomina del consiglio di amministrazione composto da **Parte_4** **Persona_2** e **Parte_3** designando quest'ultima quale presidente.

Ignari di quanto accaduto, i ricorrenti si erano regolarmente presentati presso la sede sociale alle ore 9 del 7.3.2025 per partecipare dapprima alla riunione tra comproprietari

per la designazione del rappresentante comune e successivamente, tramite questi, all'assemblea dei soci e avendo, inaspettatamente, ricevuto la notifica dei verbali dell'assemblea del 6.3.2025 e della riunione del 3.3.2025, avevano nominato a maggioranza **Parte_1** quale rappresentante ex art. 2468 c.c.; quest'ultimo, poi, intervenendo all'assemblea regolarmente convocata per la stessa mattina, aveva deliberato la nomina dell'amministratore unico nella persona di **Parte_2**. Tale ultima delibera era stata comunicata alla Camera di Commercio di Palermo per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

La delibera assunta il 6.3.2025 in virtù della falsa dichiarazione dell'altra socia e della violazione dell'obbligo di verità nelle comunicazioni sociali (ex art. 2621 c.c.) da parte del sindaco, comportamenti che avevano inciso sulla determinazione dei *quorum* creando l'apparenza della regolarità dell'adunanza e alterando il processo decisionale dell'assemblea, era dunque invalida anche ai sensi dell'art. 2479 ter c.c. per violazione di norma inderogabile di legge, oltre che ai sensi degli artt. 2479 ultimo comma e 2479 bis co. 3 c.c.

Costituendosi nel giudizio di merito, la società convenuta - deducendo che il 13.2.2025 la successione nella quota sociale appartenuta a **Persona_1** era stata iscritta presso la CCIAA di Palermo ed Enna, indicandosi la proprietà *pro indiviso* per 6/10 in testa alla **Pt_3** e per 2/10 ciascuno in testa ai figli, odierni attori, che nel convocare l'assemblea dei comproprietari costoro si erano invece affermati "titolari dei 2/3 della quota ereditaria" e che inopinatamente, dopo aver fissato la relativa riunione per il 3.3.2025, **Parte_1** l'aveva differita, rifissandola al 7.3.2025, un'ora prima dell'assemblea sociale convocata dal sindaco unico per la nomina del nuovo organo amministrativo - ha riproposto le difese svolte nella precedente fase, ribadendo l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di **Parte_2** e l'eccezione di incompetenza del Tribunale, attesa la clausola compromissoria contenuta nell'art. 32 dello Statuto.

Nel merito, ha contestato la sussistenza dei denunciati vizi della delibera impugnata, sostenendo che la **Pt_3** era stata nominata rappresentante comune della quota relitta all'atto della pubblicazione del testamento e della successiva iscrizione nel Registro delle Imprese ad opera del Notaio, iscrizione che non era mai stata contestata nella sede propria costituita dal ricorso al Giudice del Registro ai sensi degli artt. 2191 e 2192 c.c.

La delibera era comunque valida in quanto preceduta da regolare convocazione nonché assunta dall'assemblea regolarmente tenuta e col voto della socia titolare della maggioranza del capitale sociale, in quanto proprietaria di una quota pari ai 6/10 del capitale sociale per effetto della successione ereditaria e della pregressa titolarità del 20%

del capitale.

Gli attori, non disponendo della maggioranza della quota relitta, non avevano il potere di esprimere il rappresentante comune e di nominare, tramite quest'ultimo, l'amministratore della società: dal tentativo dei germani *Per_1* di ribaltare le volontà testamentarie paterne per impossessarsi della società era scaturito un separato contenzioso, avendo la *Pt_3* ottenuto la designazione dell'arbitro unico al fine di far accertare la misura della partecipazione spettante a ciascun coerede, accertare la divisibilità della quota e attuarne la divisione, dichiarare invalide le delibere dell'assemblea dei coeredi e dell'assemblea sociale svoltesi il 7.3.2025; in subordine nominare il rappresentante comune della quota sociale relitta caduta in successione, determinandone i poteri per l'esercizio dei diritti sociali.

Nel procedimento arbitrale si era costituita anche la società in persona del curatore speciale avv. *Controparte_2* chiedendo l'invalidazione della delibera dell'assemblea dei coeredi del 7.3.2025 che aveva nominato *Parte_1* quale rappresentante comune della quota indivisa e delle delibere adottate dall'assemblea dei soci, in diversa composizione, il 6 e 7 marzo 2025. In tal modo era stato portato alla cognizione dell'arbitro l'intero contenzioso che vede contrapposti i soci e la società.

Col lodo del 10 giugno 2025 l'arbitro nominato aveva annullato tutte le deliberazioni assembleari adottate per la nomina dell'organo amministrativo della società nonché le deliberazioni delle rispettive assemblee dei coeredi della quota relitta dal *de cuius*.

Alla luce di tali circostanze, stigmatizzando la condotta processuale avversaria, ritenuta meramente emulativa e tale da integrare un vero e proprio abuso dello strumento processuale e da arrecare pregiudizio alla società, la società convenuta ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, in via subordinata rigettare le avverse domande e, in ogni caso, condannare la controparte al pagamento delle spese di lite.

Gli attori hanno dapprima insistito perché la causa fosse decisa nel merito, essendo pendente l'impugnazione del lodo proposta dalla *Pt_3* in seguito, nelle note conclusive, hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere sulle domande proposte e pronunciarsi condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Tanto premesso, ricorrono certamente i presupposti per dichiarare cessate in questa sede le ragioni di contrasto a seguito della decisione arbitrale che ha annullato anche le deliberazioni oggetto dell'odierna impugnazione.

Come noto, la cessazione della materia del contendere si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla

posizione sostanziale dedotta in causa, vengano a refluire anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, ovvero qualora siano intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione.

La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite (*ex multis*, Cass. ord. 17.1.2023 n. 1257) che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio c.d. della soccombenza virtuale. Avendo, dunque, ciascuna parte sollecitato una pronuncia sulle spese di lite a carico dell'altra, si impone una sommaria delibazione del merito della controversia, al fine di accertare se – al tempo in cui furono proposte (e dunque senza tener conto della pronuncia arbitrale frattanto intervenuta) - le domande attoree avessero una ragionevole probabilità di essere accolte all'esito del giudizio.

Ritiene il Collegio che ad impedire una prognosi favorevole agli attori sia la fondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla società convenuta.

La comunione di una partecipazione sociale prevista dall'art. 2468, co. 5, c.c. comporta che i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, designato secondo le modalità prescritte dagli artt. 1105 e 1106 c.c., cui compete in via esclusiva l'esercizio dei diritti inerenti alla quota -quali il diritto di voto, il diritto di opzione, l'impugnazione di una delibera assembleare e la partecipazione all'assemblea- nel rispetto delle istruzioni impartite dalla maggioranza dei comproprietari (*Cassazione* 15962/2007; incidentalmente anche *Cassazione* n. 8254 del 28.03.2025).

L'unitarietà dell'esercizio dei diritti connessi alla titolarità della quota ne impedisce quindi il godimento e l'amministrazione in forma individuale al fine, da un lato, di evitare che contrasti interni si riflettano sulle attività assembleari e, dall'altro, di garantire certezza e stabilità alle deliberazioni assunte e correttamente approvate, non residuando in capo al singolo socio la facoltà di invocare alcuna tutela giurisdizionale, né in via concorrente, né in via residuale (*Tribunale di Roma, sentenza n. 13350/2023; Tribunale di Roma - Sezione specializzata Tribunale delle Imprese - Terza Sezione Civile, Ordinanza* 18.2.2015).

Nonostante, infatti, la comunione non sia un autonomo soggetto di diritto, essa rappresenta un unitario centro di riferimento e di imputazione dei rapporti giuridici relativi alla partecipazione sociale oggetto di comunione che possono essere esercitati soltanto unitariamente attraverso il rappresentante comune (*Tribunale di Bologna,*

27.6.2022; Tribunale di Milano, Sez. spec. in materia di imprese, 24.11.2023; Tribunale di Catania, 13.12.2024).

Tale qualità non è mai stata attribuita a **Parte_2**, avendo gli odierni attori – con la delibera adottata il 7.3.2025 – designato quale rappresentante della quota comune

Parte_1

Ella, dunque, non avrebbe potuto proporre l'azione di annullamento della delibera ai sensi dell'art. 2377 c.c. e quand'anche astrattamente legittimata – al pari di chiunque vi abbia interesse – a far valere la nullità della medesima delibera ai sensi dell'art. 2379 c.c., non era tuttavia ravvisabile, nella prospettazione attorea, la denuncia di un sì grave vizio della decisione assembleare.

Ed invero, la dichiarazione del socio che, in sede assembleare, si affermi titolare di una quota del capitale maggiore di quella effettivamente posseduta o asserisca falsamente di essere munito del potere di rappresentare uno o più soci non è condotta penalmente rilevante nell'ambito della fattispecie punita dall'art. 2621 c.c. – che è reato proprio di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori – né tale illecito potrebbe essere ascritto al sindaco che *non abbia adeguatamente vigilato sulla legittimità della decisione assunta dall'assemblea*, occorrendo piuttosto una condotta sorretta dal dolo che si concreti nella consapevole esposizione – all'interno di comunicazioni sociali – di fatti materiali non corrispondenti al vero rilevanti *sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società*.

Il Tribunale non era comunque competente a decidere sul merito dell'impugnazione, attesa l'esistenza, nello Statuto, di una clausola compromissoria talmente ampia da devolvere alla cognizione arbitrale ogni contesa afferente al rapporto sociale in cui non si discuta della violazione di norme, inderogabili, poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi estranei alla società, conformemente al disposto dell'art. 838 bis cpc (introdotto dall'art. 3 co. 55 D. Lgs. 10.10.2022 n. 149) secondo cui *gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale*".

L'art. 32 dello Statuto della società **Controparte_1** stabilisce, infatti, che *"Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha*

sede la società.

Sostengono gli attori che la clausola sarebbe, tuttavia, inoperante nel caso in esame, in quanto la violazione dell'art. 2468 c.c. non costituirebbe una mera irregolarità procedurale rimessa alla disponibilità delle parti, ma atterrebbe *a principi fondamentali dell'ordinamento societario che trascendono l'interesse individuale dei soci*, poichè – come evidenziato nel provvedimento cautelare – *ratio* della disposizione è assicurare che la società abbia un unico interlocutore rispetto a più soggetti titolari della medesima partecipazione sociale caduta in successione, con la conseguenza che il diritto di voto può essere esercitato in via esclusiva solo dal rappresentante comune e non dai singoli comproprietari.

La violazione di tale principio determinerebbe *un'alterazione dei meccanismi fondamentali di funzionamento delle società, con conseguenze che trascendono l'interesse individuale dei soci e attengono alla tutela dell'affidamento dei terzi e della certezza dei rapporti giuridici.*

L'assunto trascura tuttavia gli approdi cui è pervenuta una pluriennale elaborazione giurisprudenziale che dalla definizione generale di “arbitrabilità” contenuta nell'art. 806 cpc (*le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo divieto di legge*) ha dedotto l'univocità del dato normativo nel senso che l'arbitrabilità è la regola, mentre la non arbitrabilità rappresenta l'eccezione, la quale ricorre ove: 1) la controversia abbia ad oggetto diritti indisponibili, 2) sussista una espressa norma proibitiva.

L'area della compromettibilità in arbitrato coincide dunque oggi con quella dei diritti disponibili e la disponibilità va apprezzata con riferimento al diritto oggetto della controversia e non con riguardo alle questioni che gli arbitri devono risolvere, anche con effetti *incidenter tantum*, in vista della decisione.

La Suprema Corte ha, in più occasioni, affermato che l'indisponibilità del diritto non va confusa con l'inderogabilità della norma applicabile al rapporto giuridico, la quale non impedisce la compromissione in arbitrato; per tale ragione, *le controversie sulla validità delle delibere assembleari o (per le società a base personale) delle decisioni sociali tipicamente riguardano i soci e la società in relazione ai rapporti sociali e, come tali, sono compromettibili in arbitri ai sensi dell'art. 34 co. 1 D. gs. 5/2003 (oggi art. 838 bis cpc). Laddove, infatti, il giudizio riguardi la validità di deliberazioni, l'art. 36 D. Lgs. 5/2003 (oggi l'art. 838 quater cpc) prevede che gli arbitri decidano la controversia necessariamente secondo diritto. Il che rappresenta plasticamente la necessità di non confondere ai fini indicati l'area della inderogabilità delle norme, che gli arbitri devono applicare per risolvere la controversia, con l'area della indisponibilità del diritto controverso* (cfr. Cass. 10433/2022, 20462/2020).

Si è allora precisato che perché l'interesse possa essere qualificato come "indisponibile", è necessario che la sua protezione sia assicurata mediante la predisposizione di norme inderogabili, la cui violazione determina la reazione dell'ordinamento svincolata da una qualsiasi iniziativa di parte (*Cass. 18600/2011; 3773/2005*), com'è per le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio d'esercizio, anche a presidio dell'interesse collettivo dei soci e di tutti i soggetti che con la società entrano in contatto, la cui inosservanza rende la delibera di approvazione illecita e, quindi, nulla (*Cass. n. 9434/2023; Cass. n. 14665.2019; Cass. 27736/2018; 20674/2016*).

Indice esterno della imperatività delle norme e della superindividualità degli interessi da esse presidiati è, dunque, la rilevabilità ufficiosa o comunque su iniziativa di qualunque interessato della nullità della delibera adottata in loro violazione (*Cass. 9434/2023*), situazione certamente non ricorrente rispetto alle delibere che – come quelle di cui si discorre – risultino assunte in assenza dei *quorum* costitutivo e deliberativo previsti dalle disposizioni statutarie, non risultandovi coinvolto, in maniera diretta, un interesse superindividuale né essendo prevista la rilevabilità *ex officio* del relativo vizio (tra i precedenti di legittimità, si veda *Cass. n. 24444/2019* che ha ritenuto compromettibile in arbitri l'impugnazione della delibera di aumento del capitale sociale in quanto ad essere coinvolti nel processo sono soltanto l'interesse della società creditrice e quello del socio *uti singulus*, per quanto sia vero che la decisione possa intercettare anche l'interesse di terzi estranei – come i creditori, interessati alla solidità patrimoniale della società – non codesto ulteriore interesse ma solo il primo, individuale e antitetico, del socio debitore in contrapposizione a quello della società fa parte dell'oggetto del processo); in senso analogo, cfr. *Cass. n. 17283/2015* anche con riferimento alla conseguente domanda di risarcimento del danno).

Non giova poi agli attori la circostanza che il Giudice della cautela abbia ritenuto competente il Tribunale adito a conoscere dell'istanza di inibitoria, essendosi fatta in quella sede corretta applicazione del disposto dell'art. 818 cpc, richiamato dall'art. 838 ter co. 4 c.p.c., che anche nel caso in cui siano devolute ad arbitri le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione delle delibere assembleari, attribuisce la *potesta iudicandi* cautelare al Giudice competente ai sensi dell'art. 669 *quinquies* cpc fino all'accettazione dell'arbitro unico o alla costituzione del collegio.

Nel senso della operatività della clausola compromissoria depone, peraltro, proprio la circostanza che nel procedimento arbitrale promosso da *Parte_3* e definito dal lodo del 10 giugno 2025, *Pt_2* e *Parte_1* abbiano contestato la competenza dell'arbitro limitatamente alla domanda di divisione ereditaria e all'altra tesa alla nomina del rappresentante comune e abbiano, per il resto, eccepito soltanto la litispendenza

rispetto all'odierno giudizio.

Negli attori va dunque individuata la parte virtualmente soccombente, dal che l'infondatezza della domanda risarcitoria da costoro proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Considerati, tuttavia, l'accoglimento dell'istanza cautelare e l'esito del reclamo proposto dall'odierna convenuta (e, poi, sostanzialmente abbandonato), ricorrono le ragioni che giustificano, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., l'integrale compensazione delle spese di lite, occorrendo procedere, anche rispetto alla regolamentazione delle spese dei sub procedimenti cautelari, ad una valutazione complessiva dell'esito del giudizio per le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti; disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;

dichiara cessata la materia del contendere sulle domande proposte da *Parte_1* e *Parte_2* nei confronti della società *Controparte_1* [...] " con l'atto di citazione notificato il 16 aprile 2025.

Rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c.

Dichiara le spese del giudizio interamente compensate.

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Palermo, il 13 febbraio 2026

La Giudice est..

Giovanna Nozzetti

La Presidente

Daniela Galazzi